

STATUTO SOCIETÀ ITALIANA DI OFTALMOLOGIA PEDIATRICA

Art.1) E' costituita ai sensi dell'Art.14 e segg. del Cod. Civ. una Associazione denominata "Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica".

Art.2) L'Associazione ha sede presso il suo Presidente Pro-tempore oppure presso la Segreteria Delegata.

Art.3) L'associazione ha per scopo principale quello di promuovere e di condurre ricerche interdisciplinari sulla patogenesi, la diagnosi, la prevenzione e la terapia della patologia oculare pediatrica, curando anche l'organizzazione di conferenze, corsi ed incontri. Finalità non secondarie sono la promozione di campagne di sensibilizzazione sociale per l'Oftalmologia pediatrica nonché la presenza incisiva dell'Associazione nel corso di analoghe iniziative a livello nazionale.

Art.4) La Società non ha scopo di lucro e provvede al finanziamento delle proprie attività con quote annuali pagate dai Soci e con eventuali lasciti, donazioni, ed ogni altro provento destinato all'attività.

Art.5) Per assumere la qualifica di Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda controfirmata da due iscritti all'Associazione, che attestino l'idoneità e i requisiti professionali dell'aspirante socio, accompagnata dal deposito della quota associativa che verrà rimborsata in caso di mancato accoglimento della domanda. Possono far parte dell'Associazione gli Oculisti domiciliati ed operanti in Italia, gli Specializzandi in Oftalmologia, con attestazione dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione, gli Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia, con attestazione del diploma, gli oculisti operanti in altre nazioni, gli studiosi di chiara fama in grado di offrire un importante contributo scientifico per gli Scopi della Associazione. La qualifica di Socio può essere persa per decesso, per dimissioni, per morosità, per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote associative sono inoltre intrasmissibili.

Art.6) Gli organi della Società sono:

- a. L'Assemblea Generale dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. Il Collegio dei Revisori dei conti;
- e. Il Collegio dei Probiviri.

Art.7) Dell'Assemblea Generale fanno parte tutti i Soci regolarmente iscritti.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno, con notifica mediante comunicazione scritta ai Soci almeno 15 giorni prima la data fissata per l'adunanza contenente: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione, oppure con altra modalità che sia idonea ad assicurarne la ricezione da parte dei Soci. L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo ed approva la relazione annuale sull'attività della Società, il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo. E' ammessa la delega del Socio a farsi rappresentare da un altro Socio (ciascun Socio non può avere più di una delega firmata dal delegato accompagnata da una copia di un documento di identità valido); per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ciascun Socio ha diritto a votare fino ad un massimo di due nominativi. Per esercitare il diritto di voto il Socio deve essere in regola con il pagamento della quota annuale associativa. I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Straordinari (non Oftalmologi), Soci Stranieri.

L'assemblea delibera a maggioranza relativa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.8) Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti tra i Soci; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili soltanto per due mandati consecutivi. Avvenuta la nomina del Consiglio Direttivo questo elegge

nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri. Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro dei suoi membri: in caso di parità il voto del Presidente del Consiglio Direttivo determina la maggioranza in assenza di astenuti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art.9) Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario durano in carica per quattro anni e non sono rinnovabili in tali due cariche per il quadriennio successivo, ma possono essere rieletti quali Consiglieri consecutivamente per altri quattro anni. Al Presidente spetta la firma sociale, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art.10) Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da due membri eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili una sola volta consecutivamente. Al Collegio spetta il controllo amministrativo dell'Associazione.

Art.11) Il Collegio dei Probiviri composto minimo da tre membri, con il compito di vigilare sull'etica e sullo statuto della Società senza diritto di voto. Il loro incarico dura quattro anni dalla loro elezione e non sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri potrebbe essere aumentato del loro numero a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art.12) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio.

Art.13) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.14) Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere richiesto da almeno i due terzi dei Soci.

In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art.15) Per tutte le controversie giuridiche dell'Associazione è competente il Foro della sede sociale.

Catania, 28 giugno 2013